

REGOLAMENTO (CEE) N. 1144/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1980

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi di abaca o di canapa, della categoria di prodotti n. 145 (codice 1450), originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato D, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 55 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in questione nella Comunità, dall'insieme dei beneficiari nel 1977; che, in nessun caso, tuttavia, il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare in generale il 125 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno o l'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato E non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, e 10 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in que-

stione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato F, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per lo spago, corde e funi di abaca o di canapa, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 409 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 205 tonnellate; che, alla data del 29 aprile 1980, le importazioni nella Comunità di spago, corde e funi di abaca o di canapa, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dall'11 maggio 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Jugoslavia:

Numero di codice	Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1450	145	ex 59.04	59.04-20 ; 50	Spago, corde e funi di abaca o di canapa

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione
